

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
E
UFFICIO GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

- VISTA** la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
- VISTA** la Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- VISTA** la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e la legge di esecuzione n. 77 del 20 marzo 2003;
- VISTA** la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia per gli anni 2016-2020, adottata il 4 aprile 2016;
- VISTO** l'art. 31, comma II, della Costituzione italiana laddove si enuncia che la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, istituendo gli istituti necessari a tale scopo;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, ed in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA** la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTA** la legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva della figura dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'art 1 comma 7, lettera I);
- VISTA** la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 istitutiva del Garante per l'Infanzia e

l'Adolescenza;

- VISTA** la direttiva ministeriale "Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" del 27 dicembre 2012;
- VISTE** le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio dei ragazzi adottati del 18/12/2014;
- VISTE** le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 19 febbraio 2014;
- VISTE** le linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine del 11 dicembre 2017;
- VISTE** le linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, approvate in Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017;
- VISTA** la Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- VISTA** la Legge regionale 5 febbraio 2018 n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo";
- VISTO** il Piano Nazionale per l'educazione al rispetto dell'ottobre 2017;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa tra il MIUR e l'Autorità Garante per l'Infanzia, prot. n. 8 del 5 maggio 2017;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa tra il MIUR e l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza per promuovere e garantire i diritti delle alunne e degli alunni del 9 ottobre 2018;

**CONSIDERATO CHE L'UFFICIO GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA:**

senza oneri a carico del proprio Ufficio e del Consiglio regionale, ex art. 2 della l. n. 31/2009, esercita le seguenti funzioni:

- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
- vigila sull'applicazione, nel territorio regionale, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, delle altre convenzioni internazionali ed europee, sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

- rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali;
- vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, e sulle diverse forme di discriminazione dei bambini e degli adolescenti;
- segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698;
- fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;
- concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;
- segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti conseguenti a omissioni o inadempimenti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
- segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
- promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e

dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;

- esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
- collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
- collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

CONSIDERATO CHE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (USR):

senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche:

- favorisce l'informazione e la comunicazione alle istituzioni scolastiche del territorio piemontese delle iniziative rivolte al mondo della scuola e della formazione;
- sostiene e realizza progetti in partenariato con altri enti istituzionali del territorio, assicurando la partecipazione dei rappresentanti dell'USR alle varie fasi di realizzazione dei progetti stessi;
- prevede la costituzione di eventuali gruppi di lavoro per elaborare, realizzare e verificare congiuntamente progetti formativo-didattici su tematiche da individuare di volta in volta, per adottare programmi annuali o pluriennali funzionali alla realizzazione dei progetti stessi e per sviluppare reti sul territorio per l'arricchimento e la diffusione delle proposte;
- agevola l'adesione delle istituzioni scolastiche del territorio ai suddetti progetti, programmando anche iniziative decentrate nelle diverse province;
- favorisce la frequenza dei docenti a incontri di aggiornamento, seminari, convegni sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per una più qualificata professionalità dei docenti, dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

- incoraggia la costituzione di gruppi di ricerca didattica, interni a singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, per incrementare lo sviluppo di competenze strategiche finalizzate alle applicazioni nelle discipline umanistiche e scientifiche legate alla cultura dell'uguaglianza, della legalità, della tutela dell'infanzia;
- promuove e sostiene, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia scolastica, progetti e piani educativi, culturali e formativi sui temi di rilevante interesse.

Tutto ciò premesso

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70, rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio Manca

e

L'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA – con sede presso il Consiglio Regionale, in Torino, piazza Solferino n.22, nella persona di Rita Turino

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo, attraverso iniziative informative, formative e di collaborazione operativa, ha l'obiettivo di favorire presso tutte le scuole piemontesi:

- a) la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti e la diffusione dei relativi mezzi di tutela;
- b) la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, di cui si approssima la ricorrenza del trentennale, e delle altre convenzioni internazionali ed europee;
- c) l'attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze nella consapevolezza dell'apporto che ogni istituzione deve fornire per promuovere una condizione di benessere necessario a una crescita armonica;
- d) gli approfondimenti su studi, ricerche e modalità operative per assicurare la tutela dei minori in relazione ai bisogni emergenti e rilevabili presso ogni istituzione.

Art. 2
(Impegni dell'USR)

L'USR per il Piemonte si impegna a:

- a) diffondere, conformemente alla propria *mission* istituzionale, la cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani riconosciuti dalla Carta Costituzionale, dalla Convenzione delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dai principi generali comuni ai Paesi membri dell'Unione Europea, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalle altre Convenzioni internazionali sul tema;
- b) promuovere e sostenere, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia scolastica, progetti e piani educativi, culturali e formativi sulle tematiche oggetto del presente protocollo;
- c) promuovere la realizzazione di corsi di aggiornamento, perfezionamento, seminari, workshop sui temi del presente protocollo;
- d) supportare attività di studio e di ricerca sulle tematiche del presente protocollo.

Art. 3
(Impegni della Garante)

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza si impegna a:

- a) predisporre iniziative per la conoscenza e la diffusione della Convenzione sui diritti del fanciullo e del ruolo del garante regionale per l'infanzia e per l'adolescenza;
- b) sostenere le iniziative dell'USR e anche di soggetti terzi, finalizzate alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso la partecipazione a eventi;
- c) promuovere progetti e azioni per diffondere la cultura della mediazione e della legalità, anche al fine di prevenire il fenomeno dei c.d. bullismi.

Art. 4
(Impegni delle parti)

L'USR per il Piemonte e la Garante Regionale si impegnano a:

- a) programmare e realizzare iniziative, percorsi e laboratori didattici per promuovere, nelle scuole del territorio, progetti di *peer education*, mediazione dei conflitti in ambito scolastico, iniziative a contrasto della conflittualità genitoriale e della prevaricazione tra pari anche on-line;

- b) agevolare corsi gratuiti riservati ai docenti impegnati nei progetti derivanti dal presente Protocollo;
- c) programmare iniziative per l'aggiornamento costante dei docenti su temi specifici di interesse per il mondo della scuola;
- d) promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione allo scopo di favorire la partecipazione del personale scolastico, alle iniziative concernenti l'art. 1 realizzate anche da soggetti diversi dalle Parti del presente Protocollo;
- e) promuovere la collaborazione delle Università Piemontesi, delle Fondazioni e di altri soggetti attivi sul territorio per l'attività di ricerca inerente tematiche di reciproco interesse degli aderenti al presente Protocollo;
- f) promuovere partnership finalizzate alla partecipazioni a bandi locali, nazionali ed europei per la realizzazione di progetti relativi alla promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 5

(Attuazione del Protocollo)

Per l'attuazione del Protocollo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante per l'individuazione delle iniziative da realizzare e per il monitoraggio delle attività intraprese.

Art. 6

(Utilizzo dei segni distintivi delle parti)

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, logo o altra designazione delle parti (incluse abbreviazioni).

Eventuali iniziative promozionali finalizzate alla diffusione delle attività oggetto del Protocollo, dovranno essere concordate tra le parti.

Art. 7

(Adesione nuovi firmatari)

L'adesione successiva, alla data della sottoscrizione, del Protocollo da parte di ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati all'attuazione dello stesso potrà avvenire oltre il termine previsto dall'art. 8 mediante sottoscrizione del Protocollo e avrà durata per il periodo residuale di vigenza dello stesso. Tale adesione dovrà essere approvata da entrambi i sottoscrittori originali.

Art. 8
(Validità)

Il presente Protocollo ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di recesso delle parti con almeno 30 giorni di preavviso.

Le modifiche al Protocollo sono stabilite di intesa tra le parti mediante accordo scritto e il rinnovo alla scadenza avviene mediante atto formale scritto.

Art. 9
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle norme emanate in attuazione del D.lgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto in Torino, li

**Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte**

Il Direttore Generale

Fabrizio Manca



**Garante Regionale per l'Infanzia e per
l'Adolescenza**

Rita Turino



Torino, 17/12/2018